



Ufficio SINDACO

ORDINANZA Numero 11

Casoli, lì 19-04-20

Oggetto: Covid 19 Ulteriori misure di contrasto e contenimento mediante utilizzo di mascherine o analoghi dispositivi di protezione individuale.

IL SINDACO

PREMESSO che in data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria nazionale per epidemia a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di pubblica rilevanza internazionale;

VISTO:

- che l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 11.03.2020 ha caratterizzato l'epidemia di Covid-19 come pandemia mondiale;
- il D.L. n. 6 del 23.02.2020 recante: "Misure in materia di gestione e contenimenti epidemiologici da Covid-19;
- il D.L. n. 19 del 25.03.2020 recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il DPCM del 10.04.2020 che di fatto abrogato i precedenti DPCM emessi in materia;

CONSIDERATO che le Autorità Sanitarie hanno chiarito che la diffusione del Covid-19 avviene prevalentemente attraverso i "droplet" prodotti dalle persone e diffusi nell'ambiente tramite l'apparato respiratorio per cui è opportuno l'uso di sistemi di protezione della bocca e del naso al fine di limitare la contaminazione dell'ambiente;

VISTA l'Ordinanza n. 37 emessa dalla Regione Abruzzo in data 15.04.2020 la quale non ha previsto, per i fini di cui sopra, l'obbligatorietà dell'utilizzo di mascherine o, in mancanza, qualunque altro dispositivo analogo atto a coprire la bocca a chiunque acceda in aree chiuse aperte al pubblico quali esercizi commerciali, uffici di qualunque genere o comunque altri luoghi chiusi diversi da abitazioni private;

RITENUTO, pertanto, di attivare in sede locale in coerenza con le disposizioni sopra richiamate ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, alcune misure finalizzate ad evitare o quantomeno ridurre il contagio tra le persone quali l'uso obbligatorio di mascherine e di guanti in locali chiusi aperti al pubblico quali esercizi commerciali, uffici di qualunque genere o comunque altri luoghi chiusi diversi da abitazioni private;

VISTO l'Art. 50 del T.U.E.L in merito ai poteri di Ordinanza del Sindaco;

VISTO l'Art. 7/bis, comma 1/bis del T.U.E.L. in merito alle sanzioni amministrative da applicare alle violazioni delle Ordinanze adottate dal Sindaco;

ORDINA

Con decorrenza immediata, per i motivi in premessa citati, è fatto obbligo a chiunque acceda in aree chiuse aperte al pubblico quali esercizi commerciali, uffici di qualunque genere o comunque altri luoghi chiusi diversi da abitazioni private, di indossare apposite mascherine o, in mancanza, qualunque altro dispositivo analogo atto a coprire la bocca e il naso e guanti.

La violazione della presente Ordinanza sarà punita ai sensi dell'Art. 7/bis, comma 1/bis del T.U.E.L. con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 250,00.

La presenza ordinanza resterà in vigore a tempo indeterminato e comunque fino all'emanazione di Ordinanza analoga o più restrittiva da parte del Governatore della Regione Abruzzo o altri provvedimenti a livello nazionale.

DISPONE

- la trasmissione, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza a: Prefettura di Chieti, Questura di Chieti, Regione Abruzzo, Provincia di Chieti, Comandi Provinciali delle Forze dell'Ordine, Comando Stazione Carabinieri di altino e Ufficio di Polizia Locale;
- la pubblicazione della presente Ordinanza sull'Albo Pretorio comunale e l'inserimento della stessa nel sito istituzionale dell'Ente e la comunicazione tramite pubblici avvisi alla cittadinanza.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune della presente Ordinanza o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.

Il Sindaco
F.to TIBERINI MASSIMO

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione dichiara di aver pubblicato in data odierna al n. 317 copia della presente ordinanza nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Casoli, lì 19-04-2020

Il Pubblicatore

F.to come all'originale
